



Comune di Presicce-Acquarica  
Provincia di Lecce



# **REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI DI NATURA SOCIALE**

\* \* \* \* \*

*Approvato con delibera di C.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_*

## **INDICE**

### **CAPO I – PRINCIPI GENERALI**

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione del regolamento

Art. 2 – Principi generali

Art. 3 - Definizioni

### **CAPO II - CONCESSIONI DEI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI**

Art. 4 – Campi di intervento

Art. 5 – Destinatari

Art. 6 – Stato di bisogno

Art. 7 – Presentazione della domanda

Art. 8 – Criteri di valutazione

Art. 9 – Cause di esclusione e di revoca

Art. 10 – Modalità di utilizzo del contributo

Art. 11 – Ulteriori disposizioni

### **CAPO IV - PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E INFORMAZIONE**

Art. 12 – Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza, *privacy* e informazione

Art. 13 - Disposizioni finali

## **CAPO I PRINCIPI GENERALI**

### **Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di forme di sostegno e vantaggio economico alle persone fisiche e ai nuclei familiari residenti nel Comune di Presicce-Acquarica, nell'ambito dei principi dell'ordinamento e nel rispetto della normativa vigente, ed in particolare ai sensi degli artt. 38 e 117 della Costituzione, del D.Lgs. n. 109 del 31/03/1998 e ss.mm.ii., del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, della L. n. 328 del 08/11/2000, dell'art. 12 della L.241/1990, della L.R. 19/2006.
2. Le disposizioni del presente regolamento costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti dall'art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013.

### **Art. 2 – Principi generali**

1. Gli interventi di sostegno economico oggetto del presente regolamento sono erogati al fine di contrastare la povertà e l'emarginazione sociale, attraverso percorsi personalizzati, volti a favorire il contenimento del disagio e l'acquisizione dell'autonomia e dell'autodeterminazione. I criteri di accesso, le procedure e l'erogazione degli interventi economici di assistenza sociale del Comune di Presicce - Acquarica sono stabiliti secondo i principi di universalità, uguaglianza e non discriminazione.
2. I contributi economici vanno considerati nel contesto dell'intero sistema integrato di interventi e servizi sociali i quali, secondo i principi di sussidiarietà, concorrono a supportare le famiglie o i singoli soggetti che versano in condizioni d'indigenza o ricadenti in forme di temporanea difficoltà economica. Essi costituiscono uno strumento professionale del servizio sociale, orientato alle attività di prevenzione, protezione e supporto del cittadino e/o nuclei familiari in situazioni di disagio, tale da non poter garantire il soddisfacimento dei bisogni primari, per sé e per la propria famiglia.
3. I contributi economici hanno carattere ordinario o straordinario. Il ricorso all'erogazione di contributi economici deve esser limitato alle situazioni in cui non sia possibile o sia inappropriata l'attivazione di altri interventi. La persona richiedente, per accedere a queste misure, dovrà aver fatto riferimento, in via prioritaria, alle procedure per usufruire delle misure di contrasto alla povertà e di sostegno del reddito previste dallo Stato o da altri Enti pubblici.
4. I contributi economici sono concessi in seguito all'accertamento dello stato di bisogno e del reddito del richiedente e del suo nucleo familiare, nonché a seguito di apposita relazione redatta da parte del Servizio Sociale Comunale di Presicce- Acquarica.
5. I contributi economici sono erogati dal Servizio Sociale, compatibilmente con le risorse finanziarie iscritte annualmente nei capitoli di bilancio a ciò destinati. I contributi disciplinati dal presente regolamento vengono erogati nei limiti delle disponibilità di bilancio, come approvate annualmente dal Consiglio Comunale.
6. Gli interventi economici disciplinati dal presente regolamento hanno natura sussidiaria che integra, senza poter sostituire, il reddito familiare; trattasi, dunque, di interventi che non costituiscono un diritto soggettivo assoluto per i richiedenti, ma sono condizionati dall'esito dell'apposito procedimento amministrativo, volto verificare i requisiti di accesso, le modalità e l'entità delle prestazioni. Inoltre, non possono essere intesi in alcun modo né come permanenti, né

come assunzione di obbligazione debitoria da parte dell'amministrazione comunale nei confronti dei beneficiari.

7. I contributi possono consistere, in alternativa all'erogazione di prestazioni in denaro, in pagamenti diretti, effettuati dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune, relativi alle utenze intestate ai richiedenti o a debiti di varia natura da essi contratti e legittimamente esigibili dal creditore, purché il richiedente sia in possesso dei requisiti di accesso agli interventi economici secondo le disposizioni del presente regolamento.

### **Art. 3 - Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per “**contributi economici ordinari**”, gli interventi economici da considerarsi di emergenza sociale legati a situazione di inadeguatezza del reddito e delle difficoltà economiche che il nucleo familiare deve affrontare. Trattasi di forme di sostegno economico erogate per far fronte a spese che non possono essere affrontate con le ordinarie risorse economiche della persona o del nucleo familiare, volte a rispondere a bisogni di salute, o al mantenimento dell'alloggio, o per altre situazioni di carattere ordinario (utenze, acquisto di generi alimentari, farmaci, etc);
- b) per “**contributi economici straordinari**”, gli interventi economici volti a far fronte a necessità di carattere eccezionale a copertura di bisogni straordinari per spese improvvise e non programmate (es. sfratto, spesa sanitaria improvvisa e urgente, spese funerarie, etc) che incidono sul reddito mensile determinandone la riduzione al di sotto del minimo vitale. I contributi *de quo* sono concessi eccezionalmente, in un'unica soluzione e le necessità devono presentare carattere contingente ed eccezionale;
- c) per “**soggetti beneficiari**” o “**destinatari**”, le persone fisiche e/o i nuclei familiari residenti sul territorio del Comune di Presicce-Acquarica, secondo quanto previsto all'art. 5 del presente Regolamento;
- d) per “**nucleo familiare**”, la famiglia convivente costituita da persone che coabitano legate da un vincolo di matrimonio, di parentela, di affinità, di tutela o di adozione, ovvero da un vincolo o affettivo tra persone che abbiano la stessa residenza (c.d. famiglia di fatto);
- e) per “**persone obbligate a prestare gli alimenti**” ai sensi dell'art. 433 del codice civile, nell'ordine:
  - 1) il coniuge;
  - 2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;
  - 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;
  - 4) i generi e le nuore;
  - 5) il suocero e la suocera;
  - 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

## **CAPO II**

### **CONCESSIONI DEI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI**

#### **Art. 4 – Campi di intervento**

1. I contributi alle persone fisiche e ai nuclei familiari sono finalizzati a interventi quali:

- a) protezione e tutela dei minori e della genitorialità;

- b) assistenza e tutela agli anziani, invalidi e persone con disabilità sia fisiche che psichiche;
  - c) tutela del diritto al lavoro;
  - d) tutela del diritto alla casa;
  - e) tutela del diritto alla salute;
  - f) reinserimento sociale di soggetti svantaggiati;
  - g) prevenzione e recupero dalle dipendenze;
  - h) diritto allo studio e alla qualificazione professionale;
  - i) protezione e tutela alle persone maltrattate;
  - l) sostegno alla domiciliarità e prevenzione dell'istituzionalizzazione.
2. In considerazione della complessità e ampiezza della materia, l'elenco di cui al comma precedente non riveste carattere esaustivo.
3. Gli interventi economici previsti dal presente regolamento sono garantiti in via secondaria rispetto a tutte le altre prestazioni di natura socio-economica e previdenziale di cui la persona o il nucleo familiare possano aver titolo. Di conseguenza, prima di accedere al contributo economico, il cittadino richiedente è tenuto a conoscere tutte le informazioni sui contributi e sulle agevolazioni previste a livello nazionale, regionale e locale, nonché sui servizi presenti sul territorio, anche mediante l'accesso al Servizio di Segretariato Sociale Comunale.
4. La concessione dei sostegni economici non conferisce diritto o pretesa alcuna di continuità per le misure o gli anni successivi.

#### **Art. 5 – Destinatari**

1. Hanno diritto ad usufruire delle prestazioni di cui al precedente articolo:
- i cittadini italiani residenti nel Comune di Presicce - Acquarica da almeno un anno precedente la data della richiesta, fermo restando situazioni di emergenza improvvise per le quali occorrerà intervenire in deroga a tale requisito, previa relazione dell'assistente sociale in ordine all'effettivo stato di bisogno e/o di disagio socio-economico;
  - gli stranieri regolarmente residenti nel Comune da almeno un anno precedente la data della richiesta;
  - i profughi, i rimpatriati, i rifugiati e gli apolidi aventi titolo all'assistenza secondo le vigenti leggi dello Stato, dimoranti nel Comune;
  - persone temporaneamente presenti nel territorio comunale che si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili per legge, per le quali l'erogazione degli interventi di emergenza sarà finalizzata al rientro nel Comune o Stato Estero di iscrizione anagrafica.
2. In relazione ai "contributi per l'emergenza abitativa" i richiedenti dovranno appartenere inoltre ad almeno una delle seguenti categorie:
- a) persone singole o nuclei familiari nei confronti dei quali sia già stato eseguito un provvedimento di sfratto o si abbia la certezza della sua imminente esecuzione;
  - b) persone o nuclei familiari di cui sia accertata la inadeguatezza dell'alloggio in misura tale da rendere pregiudizievole la salute o la sicurezza degli occupanti. In particolare dovranno essere considerate le situazioni di nuclei familiari o singoli in cui siano presenti minori, anziani, disabili e persone affette da gravi patologie;
  - c) persone o nuclei familiari in condizioni di grave disagio economico accertato, che per qualsivoglia circostanza si trovino privi di alloggio ed esposti alle intemperie o a condizioni di antigienicità;

- d) soggetti che, per ragioni di grave e insolubile conflitto o disagio familiare, si trovino nelle condizioni di dover lasciare l'abitazione occupata dal nucleo familiare di appartenenza;
  - e) persone o nuclei familiari i quali, per circostanze eccezionali, non dovute alla loro volontà siano costretti ad abbandonare la loro abitazione senza disporre di soluzioni alternative.
3. I contributi economici oggetto del presente Regolamento saranno sospesi per i soggetti per i quali è stata attivata la procedura di cancellazione anagrafica per irreperibilità.

#### **Art. 6 – Stato di bisogno**

1. I sostegni economici sono assegnati dal responsabile del competente servizio, cui compete la determinazione del relativo valore, in relazione alle istanze presentate ed in ragione dell'entità delle risorse rese disponibili dal bilancio, sulla base dei criteri indicati nell'articolo successivo.
2. Sono ammessi all'istituto del "contributo economico" coloro che versano in particolare stato di bisogno determinato da una delle seguenti condizioni:
  - a) insufficienza del reddito familiare nella misura indicata al successivo art. 8;
  - b) presenza nel nucleo familiare di persone incapaci di provvedere a sé stesse in modo autonomo;
  - c) esistenza di circostanze particolari che comportino oneri straordinari a carico del nucleo familiare;
  - d) esistenza di circostanze particolari che comportino situazioni a rischio di emarginazione per il nucleo familiare;
  - e) impossibilità accertata per i soggetti interessati di far fronte con mezzi economici o materiali propri alla situazione di emergenza contingente;
  - f) ragioni di urgenza che rendano opportuno, in presenza di impossibilità economiche proprie, un intervento di supporto del Comune per far fronte all'immediata situazione di bisogno;
  - g) mancanza di familiari sul territorio i quali siano tenuti a prestare soccorso in caso di bisogno.

#### **Art. 7 – Presentazione della domanda**

1. I soggetti beneficiari che intendono ottenere un vantaggio economico devono presentare apposita domanda, utilizzando il modulo predisposto dall'Ufficio competente, allegando la documentazione richiesta ai fini dell'accertamento dello stato di bisogno.
2. Ai fini dell'accertamento dello stato di bisogno, la domanda dovrà contenere:
  - a) informazioni anagrafiche e generali, nonché i motivi della richiesta;
  - b) attestazione ISEE in corso di validità;
  - c) documentazione comprovante lo stato di bisogno.
3. La concessione del contributo straordinario è disposta con determinazione del responsabile del competente servizio, il quale deve evidenziare la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente regolamento.
4. Se necessario ai fini istruttori, l'Ufficio può richiedere al richiedente la presentazione di documentazione integrativa ai fini della valutazione dell'ammissione a contributo. La mancata presentazione dei documenti integrativi, nei 20 giorni successivi al ricevimento della richiesta all'ufficio, senza giustificato motivo, causerà l'archiviazione dell'istanza e l'esclusione dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio di cui al presente regolamento.

#### **Art. 8 – Criteri di valutazione**

1. Alla luce di quanto sin qui detto, la contribuzione in favore di un soggetto privato o di un nucleo familiare, oltre a non essere caratterizzata dall'elemento della "corrispettività" (e, quindi soggiacere ai principi fissati dagli artt. 12, L. n. 241/1990 e 26, D.Lgs. n. 33/2013), è anche funzionale alle finalità previste dall'art. 1, comma 2, L. n. 328/2000; pertanto l'amministrazione comunale, con il presente regolamento, oltre a predeterminare e rendere pubbliche le modalità procedurali ed i criteri attraverso cui avverrà l'erogazione, stabilisce che la concessione del contributo economico destinato a soggetto in situazione di bisogno, sia subordinata alla determinazione dell'ISEE in ossequio a quanto stabilito dall'art. 25 della L. n. 328/2000.

2. L'erogazione dei benefici di cui al presente regolamento è disposta nei limiti dell'appartenenza alle seguenti soglie ISEE (ordinario e/o corrente), tenuto conto altresì della composizione del nucleo familiare:

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE	SOGLIA ISEE (ordinario e/o corrente)
1 componente	≤ 2.500,00
2 componenti	≤ 3.500,00
3 componenti	≤ 4.500,00
4 componenti	≤ 5.500,00
5 o più componenti	≤ 7.500,00

A tal proposito, per le istanze di contributo economico straordinario, e per agevolare i nuclei familiari in difficoltà contingenti, al fine di rilevare la situazione reddituale rappresentativa il periodo corrente, è richiesta la presentazione dell'attestazione ISEE corrente in corso di validità a corredo della domanda.

3. Oltre alla valutazione secondo i criteri di cui sopra, l'Ufficio terrà conto anche di ulteriori elementi, quali:

I. pensioni esenti - pensioni di guerra - pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva e quelle ad esse equiparate - pensioni e assegni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili - pensioni sociali e maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici - pensione di invalidità e/o accompagnamento, etc.;

II. redditi non assoggettabili all'IRPEF: - rendite erogate dall'INAIL per invalidità permanente - assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risultante da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria - retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche - premi corrisposti a cittadini italiani da stati esteri o enti internazionali per meriti letterari, artistici, scientifici e sociali, etc.;

III. percezione, da parte del richiedente e dei componenti del nucleo familiare, di ulteriori pregressi contributi economici.

4. Unitamente alla valutazione di natura economica di cui ai precedenti punti, verrà altresì effettuata una valutazione di carattere sociale, finalizzata ad individuare gli strumenti più opportuni al superamento della specifica situazione di bisogno del richiedente e del suo nucleo familiare. Pertanto, ai fini dell'analisi del contesto socio-economico, si terrà conto anche del grado e delle caratteristiche d'inserimento lavorativo e di idoneità al lavoro del richiedente e dei componenti del nucleo familiare.

5. Ai fini della valutazione, si terrà in considerazione, inoltre, l'eventuale presenza, anche quando non conviventi, di persone tenute agli alimenti a norma dell'art. 433 c.c., nonché delle condizioni soggettive e reddituali delle medesime, misurate attraverso le attività istruttorie di accertamento svolte dai Servizi Sociali professionali. Tali soggetti, laddove presenti, saranno preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, ai fini dell'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente. Quando i parenti obbligati agli alimenti, pur risultando economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà comunque verso il richiedente, in via surrogatoria, per superare lo stato di indigenza, fermo restando il regresso nei confronti degli obbligati.

6. L'eventuale possesso di proprietà immobiliari, oltre l'abitazione principale e relative pertinenze, non esclude dall'accesso al contributo straordinario. Tali proprietà immobiliari, tuttavia, devono essere oggetto di valutazione con riferimento alla idoneità ad incidere sulla effettiva disponibilità di risorse, implicando la possibilità di un loro utilizzo per la modifica immediata della situazione economica del soggetto di riferimento.

7. In caso di presentazione di un ISEE pari a zero, il richiedente, a pena di esclusione dal contributo, è tenuto a fornire una giustificazione circa le sue fonti di sostentamento per l'anno di riferimento.

8. In tutti i casi, le domande di contributo economico saranno soggette a controllo a campione secondo modalità e tempi stabiliti dalle misure anticorruzione dell'Ente, e comunque in misura non inferiore al 15% delle domande ammesse. In caso di dichiarazioni mendaci, verrà disposto l'immediato revoca del contributo erogato, con segnalazione all'Autorità giudiziaria competente.

9. I punti di cui ai commi precedenti costituiranno il presupposto istruttorio e motivazionale minimo, necessario di valutazione professionale da parte dell'Assistente Sociale, finalizzata all'adozione di un apposito provvedimento finale che stabilisca le modalità, i termini e l'entità del contributo. L'Assistente Sociale potrà, motivandoli, allegare ulteriori elementi di valutazione che risultino pertinenti ed essenziali. Gli elementi di valutazione possono riguardare sia la singola persona, sia il suo nucleo familiare di appartenenza.

9. In casi straordinari di necessità ed urgenza di natura economica e sociale non contemplati dai precedenti criteri, si potrà dare luogo all'erogazione di contributi, anche al di fuori dei limiti di cui sopra, previa relazione dell'assistente sociale in ordine all'effettivo stato di bisogno e/o di disagio socio-economico.

### **Art. 9 – Cause di esclusione e di revoca**

1. La concessione del contributo di cui al presente regolamento non è erogabile in presenza delle seguenti condizioni:

- a) ISEE superiore ai parametri minimi fissati all'art. 8, comma 2, salvo le circostanze particolari rilevate dall'assistente sociale;
- b) patrimonio mobiliare per un importo superiore a € 5.000,00 al momento della domanda;
- c) esistenza di parenti tenuti agli alimenti che di fatto provvedano a garantire il minimo vitale;
- d) reddito non accertabile o per il quale sia stata verificata una dichiarazione sostitutiva di certificazione non corrispondente a verità.

2. Il contributo potrà essere revocato d'Ufficio:



- a seguito dell'acquisizione da parte degli Uffici di elementi istruttori ulteriori o sopravvenuti, anche successivi all'erogazione, che ne evidenzino la mancanza di presupposti e requisiti;
- in ogni caso quando sia stata prodotta documentazione falsa o dichiarazioni mendaci, fatte salve le conseguenti responsabilità penali.

3. In caso di revoca del beneficio, il soggetto beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente ricevute esponendosi, in caso contrario, all'azione di ripetizione per via giudiziale delle stesse, da parte dell'amministrazione comunale.

#### **Art. 10 – Modalità di utilizzo del contributo**

1. Il contributo ordinario o straordinario sarà liquidato con quietanza al richiedente la misura *de quo* o a un componente del nucleo familiare, affinché ne sia garantito l'utilizzo per le finalità per il quale è stato erogato.

2. I contributi serviranno per far fronte ai seguenti oneri indicativi:

- a. Spese sanitarie per cure onerose, prolungate e indifferibili, qualora non siano coperte da altri Enti; spese comunque connesse alla salute della persona;
- b. Bollette, utenze varie, anche quale necessità di ripristino delle utenze essenziali (energia elettrica, riscaldamento) in presenza di nuclei familiari nei quali siano presenti persone fragili (anziani, disabili e minori), per l'importo necessario alla riattivazione della fornitura;
- c. Spese scolastiche (testi, cancelleria, didattica, imposte e tasse, gite d'istruzione, etc.) qualora non attribuite ad altri enti ai sensi delle disposizioni legislative vigenti;
- d. Affitti, locazioni o altri oneri, qualora non attribuiti o in integrazione a quelli attribuiti ad altri enti, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti;
- e. Oneri ordinari o straordinari che in conseguenza di particolari situazioni di necessità ed urgenza, il richiedente non è in grado di sostenere, previa valutazione sociale;
- f. Spese per collocazione temporanea in albergo o altra sistemazione precaria, a seguito di perdita dell'abitazione;
- g. Oneri di collocamento provvisorio in strutture di offerta sociale (comunità, centri di prima accoglienza ecc.), disponibili sul territorio o reperibili nei Comuni limitrofi.

3. In considerazione della complessità e ampiezza della materia, l'elenco di cui al comma precedente non riveste carattere esaustivo.

#### **Art. 11 – Ulteriori disposizioni**

1. La domanda di contributo deve essere presentata esclusivamente attraverso l'apposito modello predisposto dall'Ufficio Servizi Sociali. Successivamente, il richiedente sarà convocato dal Servizio Sociale Professionale per la valutazione socio-economica del nucleo.

2. Il modulo di cui sopra è predisposto in forma di dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, fermo restando il supporto dell'ufficio per la compilazione della necessaria modulistica.

3. L'Ufficio ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda. Il richiedente dovrà altresì dichiarare di essere a conoscenza che saranno eseguiti controlli nei confronti suoi e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.

4. L'ammontare del contributo erogato verrà stabilito a seguito della valutazione multidimensionale effettuata dall'assistente sociale. Nel caso in cui il contributo venga richiesto per far fronte ad una situazione debitoria pregressa, potrà essere disposta l'erogazione diretta a favore del creditore,

previa dichiarazione liberatoria da parte del beneficiario del contributo, e potrà essere richiesta documentazione a comprova dell'effettivo pagamento dei debiti per i quali è stato chiesto il contributo (ad es.: ricevuta pagamento utenze, etc.).

#### **CAPO IV PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E INFORMAZIONE**

##### **Art. 12 – Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza, *privacy* e informazione**

1. Il responsabile del servizio è competente per l'applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.
2. Le informazioni di cui al presente regolamento sono rese disponibili nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e il GDPR n. 2016/679). È comunque esclusa la pubblicazione dei dati identificativi di persone fisiche destinatarie di sostegni e/o vantaggi economici, qualora da tali dati siano ricavabili informazioni sullo stato di salute o sulla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.
4. Agli interessati sono fornite tutte le informazioni in merito ai controlli previsti dalla normativa vigente.
5. Quanto appreso in fase istruttoria sul richiedente e sul suo nucleo familiare è coperto dal segreto d'ufficio e dal segreto professionale, nel rispetto della normativa vigente e del codice deontologico dell'Ordine Professionale degli Assistenti Sociali.

##### **Art. 13 - Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente.
2. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione approvativa.